

Legge regionale 03 marzo 2023 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Misure per la semplificazione e la crescita economica.**

**Art. 29**

*(Modifica all'articolo 31 bis della legge regionale 21/2016)*

1. All'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** alla lettera c) del comma 4 dopo le parole <<fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati,>> sono inserite le seguenti: <<anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali,>>;

**b)** dopo la lettera d) del comma 4 è aggiunta la seguente:

**<<d bis)** non possono essere introdotte disposizioni regolamentari che limitino il numero minimo delle strutture realizzabili ai sensi del presente articolo.>>.